

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO - FINANZIARIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, C. 870 DELLA LEGGE 30/12/2020 N. 178 IN MATERIA DI DESTINAZIONE DEI RISPARMI CONSEGUITI NEL 2020 PER MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A REMUNERARE LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO O DERIVANTI DAI BUONI PASTO NON EROGATI NEL MEDESIMO ESERCIZIO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19, NONCHÉ PER INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CCI DELL'AGENZIA 17/6/2019"

In data 17/11/2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di "Contratto Collettivo Integrativo per l'applicazione dell'art.1 c.870 della Legge 30/12/2020 n.178 in materia di destinazione dei risparmi conseguiti nel 2020 per mancato utilizzo delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario o derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché per integrazioni e modifiche del CCI dell'Agenzia 17/6/2019".

Il testo dell'accordo è articolato in due parti. La prima è dedicata alla distribuzione dei risparmi certificati dell'anno 2020 derivanti da buoni pasto non erogati e dal mancato utilizzo delle risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, mentre la seconda è incentrata sulle modifiche/integrazioni del CCI dell'Agenzia siglato il 17/6/2019.

L'accordo relativo alla prima parte si fonda sulla disposizione dell'art. 1, comma 870 della Legge 30/12/2020 n. 178, la quale ha previsto che *"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID19, le risorse destinate, nel rispetto dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs.n.165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23 c.2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"*.

A maggiore specificazione di quanto indicato nella predetta Legge Finanziaria 2021 è intervenuta la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 9/4/2021 che ha fornito le istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici

rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 870 riportato.

Sulla base di tali premesse è stato determinato l'effettivo risparmio che va ad aumentare, *una tantum*, in deroga all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il fondo delle risorse decentrate del 2021 del personale del comparto.

A tal fine è stata regolarmente acquisita in data 24/11/2021 (PG/93773/2021) la certificazione dei risparmi da parte del Revisore Unico, il quale ha appurato la correttezza del metodo di determinazione e confermato l'esatta quantificazione degli stessi fissata in 126.166,55 €.

Di tali risorse aggiuntive, in coerenza con il dettato normativo, sono state stabilite le destinazioni e segnatamente: una piccola quota (pari a 15.000 €) all'integrazione dello stanziamento 2021 del welfare integrativo e la restante parte (pari a 111.166,55 €) all'integrazione dei premi correlati alla performance del medesimo anno 2021.

La quota dedicata al welfare integrativo si sostanzia nell'accrescimento delle risorse disponibili per tale istituto disciplinato dall'art. 7 del CCI 17/6/2019 a beneficio dei dipendenti dell'ente.

La parte destinata al premio correlato alla performance, invece, costituisce un incremento che sarà devoluto secondo le regole proprie della distribuzione di tale accessorio ad una platea di dipendenti che le parti hanno deciso di limitare al personale in servizio al 31/12/2020, di fatto corrispondente a quello che ha effettivamente concorso a generare i risparmi.

In un'ottica economico-finanziaria la suddetta quota di risparmi, pari a € 111.166,55, costituisce una risorsa aggiuntiva, a valere solo sul 2021, confluita nel fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale, già definito in via provvisoria con determinazione n. 931 del 12/07/2021. Sulla base di quanto indicato nella costituzione provvisoria, l'importo unico del Fondo risorse decentrate 2021, comprensivo di parte stabile e parte variabile e prima dello scorporo della quota destinata alla remunerazione delle retribuzioni di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, passa da 5.476.863,00 € a 5.588.029,55 € per via dell'aumento della sola quota di risparmi destinata all'accessorio legato alla performance (111.166,55 €).

Tale incremento, che determina il superamento del limite fissato dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, è reso possibile in via eccezionale dalla più volte citata norma della Legge Finanziaria 2021, ma non si pone quale maggior onere a carico del bilancio in quanto le risorse derivano da economie dell'annualità precedente.

Le modifiche/integrazioni di cui alla parte II dell'accordo riguardano:

- a) il recepimento del sistema regionale delle assenze che hanno impatto (in decurtazione) sull'accessorio correlato alla performance (produttività) e sulle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 6 del CCI;

b) alcune specificazioni e puntualizzazioni relative al metodo per individuare i destinatari delle progressioni economiche orizzontali al fine di una maggiore coerenza del sistema.

Le modifiche di cui al punto a) si limitano ad un mero recepimento di un sistema già in effetti applicato e condiviso informalmente anche in precedenza con le Organizzazioni Sindacali. Quanto al punto b), l'intervento negoziale si propone l'obiettivo di rendere più chiaro il dettato della precedente disposizione sulle progressioni economiche orizzontali e di armonizzarla maggiormente con le previsioni dettate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Dal punto di vista economico-finanziario, tutte le predette modifiche/integrazioni non si risolvono in nuovi o maggiori oneri a carico del fondo delle risorse decentrate.

In effetti, con riferimento al punto a), la mera riproposizione sul piano contrattuale del sistema di incidenze delle assenze sul salario accessorio (premi correlati alla performance e indennità per specifiche responsabilità) riflette un consolidato meccanismo di decurtazione degli emolumenti predetti al verificarsi di determinati tipi di assenza generando, in sostanza, economie sul fondo risorse decentrate.

Le modifiche/integrazioni di cui al punto b) specificano la disciplina già dettata con il CCI del 17/06/2019 apportando una maggiore aderenza del meccanismo di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali alle disposizioni del CCNL, specie con riguardo alle annualità di valutazione da considerare a tale fine. Le ulteriori specifiche introdotte sono di natura prettamente operativa che vanno a colmare alcune zone d'ombra lasciate dalla precedente disposizione. Non essendo stati introdotti mutamenti estensivi nei criteri di accesso alla procedura (per cui sono necessari almeno due anni di permanenza nella medesima categoria e posizione economica) e ferma restando la regola dell'attribuzione ad una quota limitata di dipendenti (art. 16, comma 2 CCNL Funzioni Locali 2016-2018), la nuova formulazione della norma contrattuale non implica una maggiore erosione del fondo risorse decentrate in cui confluisce, ai sensi dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016-2018) quello determinato per le PEO.

Per le motivazioni sopra indicate, l'ipotesi di "CCI per l'applicazione dell'art.1 c.870 della Legge 30/12/2020 n.178 in materia di destinazione dei risparmi conseguiti nel 2020 per mancato utilizzo delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario o derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, nonché per integrazioni e modifiche del CCI dell'Agenzia 17/6/2019" sottoscritto il 17 novembre 2021 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente in quanto le risorse aggiuntive da distribuire una tantum, nella misura certificata dal Revisore Unico, derivano da risparmi ottenuti nell'anno 2020.

Bologna, 6/12/2021

Il Dirigente
Massimo Martinelli
(documento firmato digitalmente)

La Direttrice
Paola Cicognani
(documento firmato digitalmente)